

Welfare aziendale 2023. Bonus ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza Irpef

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di *benefit*. La [circolare n. 23/E dell'1° agosto 2023](#) fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del *welfare* aziendale, a seguito delle novità introdotte dal "[Decreto lavoro](#)" che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ([D.L. n. 48/2023](#)) ha inoltre incluso tra i "*bonus*" che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

La platea dei beneficiari

Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall'IRPEF, così come dall'imposta sostitutiva sui premi di produttività, i *benefit* fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell'agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. La [circolare](#) precisa che l'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo

stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – **deve essere verificato al 31 dicembre di quest'anno**. Il [documento](#) chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Le regole per l'agevolazione

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l'agevolazione – per esempio nel caso in cui, nel corso dell'anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico – il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest'ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell'1° agosto 2023)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 dell'1° agosto 2023](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico – Agevolazioni fiscali per il

Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo) – Periodo d'imposta 2023 – Innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei *fringe benefit* – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – [Art. 40, comma 1, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85](#)

Il punto INPS sul trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di *welfare*

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l'erogazione di interventi di *welfare* aziendale a favore dei lavoratori subordinati, in particolare con le leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023.

A tal riguardo, con [circolare 31 maggio 2023, n. 49](#), l'Inps ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di premi di risultato trasformati in misure di *welfare*.

La [circolare](#) ricorda che l'art. 40, del cosiddetto Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste, l'elevazione da 258,23 a 3mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. (Vedi per un approfondimento la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 dell'1° agosto 2023](#)).

Alla restante platea di lavoratori dipendenti continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall'altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

[Link al testo della circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023](#),
con oggetto: WELFARE AZIENDALE – Lavoratori subordinati –
Regime previdenziale di cui in relazione ai *benefit* –
Riconoscimento del relativo quadro normativo e delle
interazioni con il trattamento contributivo dei premi di
risultato trasformati in misure di welfare